



---

**CITTÀ DI VENARIA REALE**  
PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO GENERALE  
DELLE ENTRATE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 26.03.2007 modificato con  
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31.01.2017  
e successivamente Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 dell'11.03.2019

## Indice delle materie trattate :

<b>TITOLO</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>PAG. 3</b>
ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	PAG. 3
ART. 2	INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE	PAG. 3
ART. 3	REGOLAMENTO DELLE SINGOLE ENTRATE	PAG. 3
ART. 4	ALIQUOTE E TARIFFE	PAG. 4
ART. 5	AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI	PAG. 4
<b>TITOLO II</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE</b>	<b>PAG. 4</b>
ART. 6	FORME DI GESTIONE	PAG. 4
ART. 7	SOGGETTI, RESPONSABILI DELLE ENTRATE ED ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	PAG. 5
ART. 8	COLLABORAZIONE TRA SERVIZI ED UFFICI COMUNALI	PAG. 5
ART. 9	RISERVATEZZA DEI DATI ACQUISITI	PAG. 5
ART. 10	NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI	PAG. 6
ART. 11	VERSAMENTI E RIMBORSI	PAG. 7
ART. 12	SANZIONI ED INTERESSI	PAG. 8
ART. 13	ENTRATE NON TRIBUTARIE, TITOLO ESECUTIVO, OBBLIGO DEGLI UTENTI	PAG. 10
ART. 14	RISCOSSIONE DELLE ENTRATE IN PARTICOLARI SITUAZIONI	PAG. 10
<b>TITOLO III</b>	<b>ATTIVITA' DI RISCOSSIONE</b>	<b>PAG. 11</b>
ART. 15	RISCOSSIONE SPONTANEA E RISCOSSIONE COATTIVA	PAG. 11
ART. 16	DILAZIONE E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO	PAG. 12
ART. 17	COMPENSAZIONE DEL PAGAMENTO SULLA STESSA IMPOSTA O ENTRATA	PAG. 14
ART. 17bis	COMPENSAZIONE DEI PAGAMENTI	PAG. 14
ART. 18	VERIFICHE E CONTROLLI	PAG. 16
<b>TITOLO IV</b>	<b>ATTIVITA' CONTENZIOSA, RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE</b>	<b>PAG. 16</b>
ART. 19	RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE E REGIONALE	PAG. 16
ART. 20	RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO INNANZI ALLA MAGISTRATURA ORDINARIA OD AMMINISTRATIVA	PAG. 17
<b>TITOLO V</b>	<b>AUTOTUTELA ED INTERPELLO</b>	<b>PAG. 17</b>
ART. 21	AUTOTUTELA	PAG. 17
ART. 22	INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE	PAG. 18
<b>TITOLO VI</b>	<b>RAVVEDIMENTO OPEROSO</b>	<b>PAG. 20</b>
ART. 23	ISTITUTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE	PAG. 20
<b>TITOLO VII</b>	<b>ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b>	<b>PAG. 21</b>
ART. 24	ISTITUZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE	PAG. 21
ART. 25	DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE	PAG. 22
ART. 26	SOGGETTI CHE INTERVENGONO NEL PROCEDIMENTO – PROMOTORI DELL'AZIONE	PAG. 22
ART. 27	METODOLOGIA PER L'INIZIATIVA DELL'UFFICIO	PAG. 23
ART. 28	METODOLOGIA PER L'INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE	PAG. 23
ART. 29	EFFETTI DELL'INVITO A COMPARIRE	PAG. 24
ART. 30	PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO E CONCLUSIONE DEGLI ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO	PAG. 24
ART. 31	PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE, ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE	PAG. 25
ART. 32	CONSEGUENZE DELLA DEFINIZIONE	PAG. 26
ART. 33	EFFETTI SANZIONATORI DEL PROCEDIMENTO	PAG. 27
<b>TITOLO VIII</b>	<b>RECLAMO E MEDIAZIONE</b>	<b>PAG. 27</b>
ART. 34	DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE	PAG. 27
<b>TITOLO IX</b>	<b>ACCOLLO DEL DEBITO TRIBUTARIO</b>	<b>PAG. 28</b>
ART. 35	DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE	PAG. 28
<b>TITOLO X</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>PAG. 28</b>
ART. 36	ENTRATA IN VIGORE – NORME DI RINVIO	PAG. 28

---

## **Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1. Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, contiene la disciplina generale delle entrate del Comune di Venaria Reale, in relazione ai principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nell'art. 52, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 successive loro modificazioni e integrazioni.
2. Il regolamento disciplina inoltre l'istituto dell'Accertamento con Adesione (Art. 22) e l'esercizio del potere di autotutela (Titolo V°).
3. Con successivi atti di Giunta e dei Dirigenti preposti alla gestione delle Entrate verranno individuati i criteri organizzativi e le risorse umane preposte agli adempimenti connessi alla gestione delle entrate.
4. Qualora siano affidati a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti specifici delle singole entrate si applicano anche nell'azione dei terzi affidatari che agiscono, in quanto concessionari di pubbliche funzioni, quali Uffici del Comune di Venaria Reale, con tutte le garanzie e gli obblighi derivanti dalla gestione delle attività affidate.

### **Art. 2. Individuazione delle entrate**

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le entrate comunali, tributarie e non tributarie che siano riscaldate in relazione o comunque connesse ad attività proprie dell'Ente, nell'esercizio di finalità pubblicistiche.
2. Salvo quando espressamente previsto, le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla Tariffa per il Servizio Integrato di Raccolta e Smaltimento Rifiuti, di cui al Decreto Presidente della Repubblica n. 27.4.1999 n. 158, che resta regolata dallo specifico regolamento approvato con Delibera di Consiglio.

### **Art. 3. Regolamenti delle singole entrate**

1. Le singole entrate possono essere oggetto di appositi regolamenti adottati secondo i principi dell'Ordinamento nazionale richiamato all'Art. 1.
2. Le disposizioni dei regolamenti riguardanti i Tributi prevalgono sulle disposizioni del presente regolamento.

---

3. Le entrate non tributarie sono regolate, in via generale, dal presente Regolamento, salve disposizioni specifiche, adottate secondo i principi dell'Ordinamento nazionale già richiamato.

#### **Art. 4. Aliquote e tariffe**

1. Le aliquote e le tariffe riferite alle risorse di entrata sono stabilite con deliberazione dell'Amministrazione comunale entro i limiti temporali previsti dalle leggi in vigore.

2. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di approvazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno precedente.

3. Le tariffe per i servizi dovranno tendere alla copertura integrale dei costi, salvo diversa determinazione della Amministrazione. In caso di mancata copertura dei costi sarà cura dell'Amministrazione evidenziare le fonti di bilancio nelle quali reperire le risorse necessarie.

#### **Art. 5. Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. L'Amministrazione comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni non previste per legge, in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate.

2. Le agevolazioni dovranno rispondere ai criteri di equità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dovranno essere coperte con fondi di bilancio diversi dalla medesima entrata reperiti dalla fiscalità generale.

### **Titolo II GESTIONE DELLE ENTRATE**

#### **Art. 6. Forme di gestione**

1. La gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate è, di norma, effettuata dagli Uffici Comunali.

2. L'amministrazione Comunale può affidare le attività relative alle entrate, anche disgiuntamente, a società interamente possedute o partecipate dal Comune, ovvero a terzi, secondo le disposizioni dell'Art. 52, D.Lgs. 446/97, nel rispetto delle procedure di affidamento di pubblici servizi previste dalla Legge.

3. Le entrate possono essere gestite anche in forma associata con altri Comuni.

---

4. In caso di gestione affidata all'esterno, ai sensi del comma 2, ai soggetti affidatari competono le medesime attribuzioni ed obbligazioni che sono previste dalle Norme di Legge e di Regolamenti Comunali per i Funzionari e Dirigenti del Comune preposti alla Gestione delle Entrate.

#### **Art. 7. Soggetti responsabili delle entrate e attività di verifica e controllo**

1. Salvo il caso di gestione affidata a terzi ogni ufficio è responsabile dell'applicazione delle entrate corrispondenti al servizio erogato, salvo che per i tributi che sono comunque affidati all'Ufficio Tributi.

2. Il dirigente od il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria. Nell'effettuare le operazioni di controllo, il dirigente responsabile deve utilizzare tutte le informazioni a disposizione, al fine di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati;

3. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione.

4. L'Amministrazione Comunale può in ogni momento effettuare controlli ed ispezioni sulle entrate comunali, gestite in forma diretta od affidate a terzi. Gli eventuali terzi affidatari garantiscono tutta la collaborazione necessaria senza poter opporre alcun segreto o riservatezza aziendale.

#### **Art. 8. Collaborazione tra servizi e uffici comunali**

1. I responsabili degli uffici e servizi comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dagli Uffici preposti alla gestione delle entrate nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo.

2. In particolare, i soggetti responsabili di ogni atto, che possa avere rilevanza ai fini delle entrate, sono tenuti a darne comunicazione sistematica agli Uffici responsabili dell'entrata, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o del mancato adempimento, il dirigente responsabile della singola risorsa di entrata informa il Dirigente del settore interpellato.

#### **Art. 9. Riservatezza dei dati acquisiti**

1. I dati acquisiti in relazione alla gestione delle entrate e la loro

---

elaborazione sono effettuati per esclusive finalità pubblicistiche, in forza delle Leggi e dei Regolamenti che disciplinano le varie entrate del Comune.

2. In ogni caso i dati non potranno essere forniti a terzi esterni all'Amministrazione Comunale, salvo che la comunicazione non sia obbligatoria per disposizioni di legge o regolamento.

3. I dati potranno essere forniti a terzi affidatari di pubblici servizi o della gestione delle entrate, per le attività di istituto o per la prosecuzione di azioni esecutive.

4. I dati potranno essere forniti ai patrocinanti in giudizio degli interessi dell'Amministrazione.

5. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio che cura le attività di liquidazione, accertamento o riscossione dell'entrata. In caso di affidamento a terzi, gli affidatari comunicheranno all'Amministrazione i nominativi dei soggetti titolari e responsabili del trattamento.

6. Il Titolare del trattamento curerà l'applicazione delle normative in materia di trattamento dei dati personali.

7. I dati raccolti da terzi affidatari nell'ambito dell'attività affidata, restano di proprietà esclusiva dell'Amministrazione. Alla cessazione dell'affidamento saranno trasmessi, nella forma richiesta dall'Amministrazione agli Uffici Comunali dalla stessa indicati, entro 60 giorni dalla cessazione dell'affidamento. Il terzo che ha cessato l'affidamento si impegna a distruggere i dati di cui è in possesso alla scadenza di un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale con il Comune.

## **Art. 10. Notificazione degli atti**

1. Gli atti di liquidazione e/o accertamento, ovvero quelli risultanti dal concordato o dall'applicazione dell'istituto dell'autotutela possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presso gli uffici del settore competente tramite personale appositamente autorizzato.

2. In alternativa per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio Tributi, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi

---

notificatori.

3. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.

4. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

5. In deroga alle disposizioni dell'Art. 2, le disposizioni del presente Articolo si applicano a tutte le entrate comunali, compresa la Tariffa per il Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti.

6. In deroga alle disposizioni dell'Art. 3, c. 2 del presente Regolamento, le disposizioni di questo articolo si applicano a tutte le entrate, tributi compresi, anche se diversamente previsto dai singoli regolamenti.

### **Art. 11. Versamenti e rimborsi**

1. In deroga alle disposizioni dell'Art. 3, c. 2 del presente Regolamento, le disposizioni di questo articolo si applicano a tutte le entrate, tributi compresi, anche se diversamente previsto dai singoli regolamenti.

2. Gli incassi a titolo di recupero di evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a €. 15,00 per anno, mentre gli importi da iscrivere a ruolo, non devono essere inferiori ad € 20,00 per anno.

3. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 15,00 per anno.

4. Le richieste di rimborso per le entrate diverse da quelle tributarie, debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine civilistico in relazione alla natura dell'entrata.

5. Il termine per la richiesta di rimborso di tributi versati e non dovuti è

---

regolato dalle Norme di Legge in materia.

6. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

7. Non si fa luogo a rimborso delle somme versate a seguito di emissione di un atto tributario autonomamente impugnabile (*ai sensi dell'Art. 19, D.Lgs. 546/92*), cui sia seguito il versamento del tributo evaso entro 60 giorni dalla notifica dell'atto medesimo, senza impugnazione innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale.

8. Non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di Accertamento con adesione, di cui al successivo Art. 22

## **Art. 12. Sanzioni ed Interessi**

1. In deroga alle disposizioni dell'Art. 3, c. 2 del presente Regolamento, le disposizioni di questo articolo si applicano a tutte le entrate, tributi compresi, anche se diversamente previsto dai singoli regolamenti.

2. Le sanzioni afferenti entrate di carattere tributario, sono adottate dal Funzionario responsabile secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i. avendo riguardo alla personalità del soggetto colpito, alla gravità della violazione sanzionata, agli aspetti esimenti od aggravanti previsti dal D.Lgs. citato.

3. Le forme di comunicazione ed irrogazione della sanzione sono quelle stabilite dal predetto decreto legislativo; la loro misura è compresa nei limiti minimi e massimi previsti dal Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 473 s.m.i..

4. Se la sanzione riguarda l'omesso versamento di un tributo o di una parte di esso, si applicano le previsioni dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i..

5. Qualora la sanzione irrogata sia collegata al tributo cui si riferisce, essa viene irrogata con l'Avviso di Accertamento o rettifica, a norma dell'Art. 17, D.Lgs. 472/97 - Irrogazione immediata.

6. La motivazione dell'adozione della sanzione tributaria in misura superiore al minimo di legge, deve essere chiaramente indicata nell'atto di irrogazione ovvero, in caso di irrogazione immediata, nell'avviso di accertamento.

---

7. Fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. 472/97, qualora dall'attività di controllo, così come definita negli articoli precedenti, emergano comportamenti che sostanzino violazioni di normative differenti, il Funzionario responsabile comunica il fatto, con ogni tempestività, agli altri Uffici comunali competenti per i provvedimenti di competenza.

8. Le sanzioni riguardanti entrate di carattere non tributario, sono regolate dalle singole normative legislative o regolamentari di riferimento e sono irrogate con apposito provvedimento del Funzionario responsabile.

9. Per le entrate non tributarie, qualora non siano previste sanzioni specifiche si rendono applicabili le sanzioni previste dall'Art. 7-bis, D.Lgs. 267/2000.

10. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Funzionario Responsabile dell'Entrata.

11. Il dirigente dell'ufficio competente, con proprio provvedimento può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari delle attività relative alle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

12. I poteri di cui al comma 11 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.

13. Le funzioni di cui al comma 11 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

14. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

15. Nelle more dell'individuazione dei soggetti cui affidare i poteri di cui al comma 11, si dà atto che tale potere è esercitato dal Dirigente dell'Ufficio, ovvero se nominato, dal Funzionario Responsabile.

---

16. Gli interessi per gli omessi o ritardati versamenti delle entrate comunali sono fissati, a far data dal 1 gennaio 2007, nella misura del tasso legale vigente, **maggiorato di uno punto percentuale**. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. Per i periodi precedenti al 1 gennaio 2007, restano in vigore gli interessi stabiliti dalle Norme di Legge e Regolamento in materia.

### **Art. 13. Entrate non Tributarie, titolo esecutivo, obblighi degli utenti**

1. Per le entrate non tributarie, qualora le Leggi od i regolamenti non prevedano specifici obblighi e termini per il versamento, si notificherà all'utente moroso atto di messa in mora, ai sensi dell'Art. 1219 CC, contenente tutti gli estremi del credito vantato e l'intimazione a provvedere entro il termine di 5 giorni dalla messa in mora.

2. Le richieste di accesso a servizi comunali da parte degli utenti, dovranno essere redatte su modello predisposto dall'Amministrazione, su cui saranno espressamente indicati i termini di versamento dei corrispettivi per il servizio ed il loro importo, nonché l'attestazione da parte dell'utente di essere a conoscenza delle norme del presente regolamento e di quelle che regolano il servizio medesimo.

3. Nel caso di cui al comma precedente, la messa in mora di cui al comma 1, non sarà necessaria per l'inizio della riscossione coattiva dell'entrata.

### **Art. 14. Riscossione delle entrate in particolari situazioni**

1. In deroga alle disposizioni dell'Art. 3, c. 2 del presente Regolamento, le disposizioni di questo articolo si applicano a tutte le entrate, tributi compresi, anche se diversamente previsto dai singoli regolamenti. Le disposizioni che seguono si applicano anche alla Riscossione della Tariffa Rifiuti.

2. Qualora, a seguito di precedente scarico di somme dichiarate inesigibili dal concessionario del Servizio Nazionale, l'Amministrazione comunale venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, si procede alla riscrittura a ruolo delle suddette somme purché le stesse siano di importi superiori ad Euro 100,00 per anno.

3. Il medesimo limite si applica in caso di riscossione coattiva di somme a mezzo ingiunzione cui sia seguito un verbale di pignoramento negativo.

---

4. L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se complessivamente superiori ad Euro 260,00.

5. L'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se complessivamente superiori ad Euro 1.000,00.

6. Pur tuttavia, dovrà essere previamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile, precisando che, in assenza della suddetta massa, non si dovrà procedere all'insinuazione tardiva nel fallimento.

### **Titolo III      ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE**

#### **Art. 15.    Riscossione spontanea e riscossione coattiva**

1. In deroga alle disposizioni dell'Art. 3, c. 2 del presente Regolamento, le disposizioni di questo articolo si applicano a tutte le entrate, tributi compresi, anche se diversamente previsto dai singoli regolamenti.

2. La riscossione spontanea delle entrate tributarie ed extratributarie si effettua, di norma, a mezzo versamento diretto in tesoreria ovvero a mezzo di versamento su apposito conto corrente postale.

3. La Giunta Comunale può avviare, in forma sperimentale, forme di riscossione spontanea alternative sia a mezzo versamento tramite il circuito bancario telematico, sia a mezzo di modello F24, previa convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

4. La riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie si effettua, nelle forme di Legge:

- a. se affidata al Soggetto preposto alla Riscossione Nazionale dei Tributi, nelle forme previste dal DPR 602/73 e s.m.i.;
- b. se effettuata direttamente dal Comune o affidata a terzi, tramite Ingiunzione, regolato dal RD 639/1910, succ. mod. ed int. In tal caso l'Amministrazione potrà nominare un Funzionario della Riscossione, in attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legge 24/09/2002 n. 209 - art. 4, c. 2-quater e segg., con le relative attribuzioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti dovranno essere attuate comunque nel rispetto del disposto degli art. 2 e 2bis ed eventuali s.m.i. del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193193 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 .

## Art. 16. Dilazione e sospensione del pagamento

1. In deroga alle disposizioni dell'Art. 3, c. 2 del presente Regolamento, le disposizioni di questo articolo si applicano a tutte le entrate, tributi compresi, anche se diversamente previsto dai singoli regolamenti.

2. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.

3. Ferme le disposizioni di Legge in materia di conciliazione Giudiziale e quanto successivamente disposto in questo Regolamento in materia di Accertamento con adesione (Art. 22), fatti salvi i termini di decadenza e prescrizione di ciascuna entrata previsti per Legge, il funzionario responsabile della relativa entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, qualora si tratti di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di importo non inferiore ad euro 30,00=, fino ad un massimo di 24, secondo il seguente schema:

### a. persone fisiche

<b>Ammontare del debito</b>	<b>Numero massimo rate mensili</b>
Per debiti inferiori o pari al 10% del reddito lordo familiare dell'ultimo anno disponibile precedente a quello nel corso del quale è presentata la richiesta di rateizzazione	12
Per debiti superiori al 10% del reddito lordo familiare dell'ultimo anno disponibile precedente a quello nel corso del quale è presentata la richiesta di rateizzazione	24

### b. persone giuridiche, imprese e professionisti

<b>Ammontare del debito</b>	<b>Numero massimo rate mensili</b>
Per debiti inferiori o pari al 10% dell'ultimo fatturato disponibile precedente all'anno nel corso del quale è presentata la richiesta di rateizzazione	12
Per debiti superiori al 10% dell'ultimo fatturato disponibile precedente all'anno nel corso del quale è presentata la richiesta di rateizzazione	24

---

4. dietro presentazione di idonea documentazione (ISEE) che dimostri l'eccezionalità della situazione di difficoltà economica, derivante da gravi motivi quali la cessazione del rapporto di lavoro, di mobilità, di cassa integrazione o l'insorgere di gravi e comprovate patologie che comportino il sostenimento di ingenti spese mediche, il funzionario responsabile di ciascuna entrata può concedere una maggiore rateazione del debito, sino ad un massimo di 48 rate.

Nel caso di rateizzazione già accordata, dietro presentazione di ISEE corrente determinato secondo i criteri previsti per Legge, che dimostri l'eccezionalità della situazione di difficoltà economica, il piano rateale potrà essere rimodulato secondo le condizioni maggiormente favorevoli concedibili, fermi restando i termini di decadenza e prescrizione dell'entrata.

5. Il piano rateale predisposto dal funzionario responsabile dell'entrata è firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese, esibendo contestualmente la ricevuta del versamento.

6. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi come definiti all'Art.12 comma 16.

7. Il reddito familiare lordo sarà documentato dal contribuente, fornendo copia dei CUD o dei modelli di denuncia dei redditi, per tutti i componenti del nucleo familiare produttori di reddito, che saranno dichiarati dal contribuente conformi agli originali.

8. Per le persone giuridiche, gli imprenditori o professionisti, sarà fornita copia del bilancio, ovvero del modello di dichiarazione dei redditi, che saranno dichiarate conformi all'originale dal legale rappresentante o dal professionista od imprenditore medesimo. La dichiarazione di conformità verrà rilasciata ai sensi delle norme vigenti in materia di autocertificazione.

9. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad Euro 20.000,00 l'ufficio richiede, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale di garanzia, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata che dovrà essere versata anticipatamente. La possibilità di immediata escussione con rivalsa sulla cauzione deve essere espressamente prevista da apposita postilla nella polizza fidejussoria.

10. L'eventuale mancato versamento di due rate consecutive, senza che il debitore abbia provveduto a dare idonea giustificazione agli Uffici competenti, comporta la riscossione coattiva, con preventiva rivalsa sulla eventuale garanzia costituita, dell'intero importo rimanente, eseguita con il procedimento di cui al Regio Decreto 14/4/1910 n. 639, ovvero secondo le forme previste dalle norme vigenti in materia nel caso di riscossione coattiva affidata al Soggetto preposto alla riscossione Nazionale.

---

11. Decadranno altresì dal beneficio, coloro che avranno presentato la documentazione di cui al comma precedente, che si sia successivamente rivelata falsa od incompleta, salva ogni altra sanzione prevista dalle norme in materia di autocertificazione.

12. Il Funzionario Responsabile può respingere l'Istanza, motivando il relativo provvedimento, qualora ricorrano fondati motivi di pericolo per la riscossione ovvero la somma risulti oggettivamente modesta in rapporto alla capacità contributiva del contribuente.

13. In caso di costituzione di cauzione la rateizzazione è automaticamente concessa.

### **Art. 17. Compensazione del pagamento sulla stessa imposta o entrata**

1. Il contribuente può compensare in tutto od in parte le somme dovute per entrate comunali, con crediti nei confronti del Comune, riferiti alla medesima entrata, anche se afferenti annualità precedenti.

2. A tal fine può presentare, prima della scadenza prevista per il pagamento, idonea istanza all'Ufficio che gestisce l'entrata.

3. Nell'istanza dovranno essere indicate le generalità del contribuente, compreso il Codice Fiscale, gli estremi delle somme dovute e dei crediti vantati, nonché la dimostrazione della spettanza del credito vantato.

4. L'ufficio competente verifica la sussistenza del credito, nonché i calcoli proposti dal contribuente. Se il credito vantato si dovesse rivelare insussistente o la compensazione errata, in caso di entrate tributarie, l'Ufficio emetterà idoneo avviso di liquidazione, secondo le disposizioni di legge, se si tratta di entrata non tributaria, invierà comunicazione via raccomandata. La riscossione coattiva verrà effettuata nelle forme previste dalla Legge e dal presente Regolamento.

5. E' esclusa la possibilità compensazione tra entrate comunali diverse.

### **Art. 17 bis. Compensazione dei pagamenti**

1. E' ammessa la compensazione fra debiti relativi alle entrate comunali e crediti maturati nei confronti del Comune facenti capo al medesimo contribuente, sia su richiesta del medesimo che su iniziativa dell'Ente, quando debiti e crediti sono ugualmente liquidi ed esigibili.

2. In caso di pagamento di prestazioni fatturate all'Ente, l'Ufficio Ragioneria, prima di procedere al pagamento delle spese liquidate verifica se il creditore ha dei debiti nei confronti dell'Amministrazione comunale; in caso affermativo, previa comunicazione al fornitore, effettua la

---

compensazione tra crediti e debiti e provvede a pagare l'eventuale differenza dovuta dall'Ente oppure a sollecitare il versamento del residuo a favore dell'Ente;

3. In caso di assegnazione di contributi, il Responsabile del Servizio competente, prima di procedere all'assegnazione del contributo medesimo, verifica se il beneficiario ha dei debiti nei confronti dell'Amministrazione comunale; in caso affermativo, previa comunicazione al soggetto interessato, effettua la compensazione tra crediti e debiti e provvede a pagare l'eventuale differenza dovuta dall'Ente, oppure a sollecitare il versamento del residuo a favore dell'Ente;

4. La compensazione su richiesta del contribuente avviene con presentazione da parte dello stesso, prima della scadenza prevista per il pagamento, di idonea istanza all'Ufficio che gestisce l'entrata.

5. Nell'istanza dovranno essere indicate le generalità del contribuente, compreso il Codice Fiscale, gli estremi delle somme dovute e dei crediti vantati, nonché la dimostrazione della spettanza del credito vantato.

6. La compensazione su richiesta del contribuente avviene tramite determinazione dirigenziale per la regolarizzazione contabile, previo svolgimento delle opportune verifiche preliminari che devono comprendere:

- la verifica della sussistenza del titolo giuridico in base al quale risulti valido il diritto del creditore;
- la verifica della sussistenza del titolo giuridico in base al quale risulti non estinta l'obbligazione passiva in capo al Comune di Venaria Reale;
- assenza di contestazioni delle partite per le quali si richiede la compensazione;
- impegno registrato per la compensazione del debito dell'Ente o accertamento per la compensazione del credito;

7. Se il credito vantato si dovesse rivelare insussistente o la compensazione errata, in caso di entrate tributarie, l'Ufficio emetterà idoneo avviso di liquidazione, secondo le disposizioni di legge, se si tratta di entrata non tributaria, invierà comunicazione via raccomandata. La riscossione coattiva verrà effettuata nelle forme previste dalla Legge e dal presente Regolamento.

---

## **Art. 18. Verifiche e controlli**

1. Ogni qual volta l'Amministrazione debba corrispondere o rimborsare una somma dovuta a terzi, dovrà essere effettuata dal Funzionario Responsabile la verifica sulla regolarità della posizione contributiva del soggetto.
2. Nel caso di insoluti verrà richiesta la contestuale regolarizzazione che potrà avvenire anche mediante la trattenuta delle somme dovute dall'importo da corrispondersi.

## **Titolo IV            ATTIVITÀ CONTENZIOSA, RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE**

### **Art. 19. Rappresentanza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale**

1. Ai sensi dell'Art. 11, c. 3, Decreto Legislativo 31 dicembre 1993, n. 546, succ. mod ed int. il Comune è rappresentato in giudizio, dal dirigente del servizio Tributi alla relativa entrata, ovvero, in caso di carenza di qualifiche dirigenziali, dal Funzionario responsabile.
2. Non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione per le azioni di resistenza in giudizio e per tutte le azioni connesse alla gestione della vertenza. Non è altresì necessaria alcuna autorizzazione per proporre appello innanzi alla Commissione Regionale.
3. Il Dirigente, come individuato ai sensi del comma 1, potrà avvalersi dell'assistenza del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi, previa delega da adottarsi con Determinazione Dirigenziale.
4. Resta ferma la possibilità di avvalersi di professionisti abilitati all'assistenza innanzi agli Organi della giurisdizione tributaria.
5. Fermo quanto sopra statuito, per la gestione del contenzioso, il Funzionario responsabile potrà avvalersi, oltre che delle strutture dell'Ufficio, anche di qualificate consulenze generali o per specifici argomenti.
6. In caso di vertenza tributaria incardinata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, si osserveranno le disposizioni del successivo Art. 20.

---

## **Art. 20. Rappresentanza in Giudizio innanzi alla Magistratura Ordinaria od Amministrativa**

1. Nel caso di azioni o resistenze innanzi alla Autorità giudiziaria ordinaria, per le entrate tributarie ed extra tributarie, il rappresentante del Comune, dovrà essere assistito da un professionista abilitato.
2. Resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000 e dallo Statuto Comunale in merito alla rappresentanza processuale del Comune ed al conferimento di incarichi professionali di patrocinio legale.
3. Il Dirigente dell'Ufficio responsabile dell'entrata dovrà prestare ogni collaborazione al patrocinante scelto per la vertenza.

## **Titolo V AUTOTUTELA ED INTERPELLO**

### **Art. 21. Autotutela**

1. In deroga alle disposizioni dell'Art. 3, c. 2 del presente Regolamento, le disposizioni di questo articolo si applicano a tutte le entrate, tributi compresi, anche se diversamente previsto dai singoli regolamenti.
2. È fatto salvo il potere dell'Ufficio che ha emesso l'atto, successivamente dimostratosi illegittimo od infondato, di rettificarlo, annullarlo o revocarlo, anche parzialmente, quando sia riscontrabile l'interesse dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto dall'ordinamento.
3. Rientra nell'esercizio legittimo del potere di autotutela, la facoltà di sospendere l'efficacia degli atti impositivi, di accertamento od esecutivi relativi a qualsiasi entrata comunale, per un massimo di 90 giorni, quando l'esecuzione dell'atto possa comportare svantaggi nell'attività amministrativa e sempre che sia rinvenibile un interesse dell'Amministrazione alla sospensione di un atto che potrebbe rivelarsi illegittimo.
4. La sospensione di cui al comma precedente non potrà essere concessa quando sia riscontrabile il rischio, anche solo eventuale, di non pervenire alla riscossione.
5. In ogni caso non si potrà esercitare alcun potere di autotutela:
  - a. Quando una Sentenza, che abbia giudicato nel merito della vertenza, sia passata in giudicato per mancata impugnazione;
  - b. Quando sia stata richiesta la sospensione giurisdizionale di un atto di riscossione delle entrate, che la sospensione sia stata concessa o

---

meno;

c. Quando sia stata conclusa la procedura di Accertamento con adesione, di cui al successivo Art. 22.

6. La Giunta individua, con proprio regolamento di servizio, i soggetti che possono esercitare il potere di autotutela.

## **Art. 22. Interpello del contribuente**

1. Per i soli Tributi del Comune, ciascun contribuente può inoltrare a quest'ultimo per iscritto mediante consegna a mano, con spedizione a mezzo plico raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica a mezzo P.E.C., circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni di Legge e Regolamento, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste per i tributi locali.

2. Nell'interpello, esente da bollo, il contribuente deve prospettare il comportamento concreto che intende seguire nell'applicazione delle norme di cui si richiede l'interpretazione, nonché indicare:

a) i dati identificativi e l'indicazione del domicilio e dei recapiti, anche telematici, dell'istante o dell'eventuale domiciliatario, presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;

b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma, o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;

c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;

d) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

3. All'istanza di interpello, che non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione, deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato. Nei casi in cui le

---

istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c)9, d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4. L'istanza è inammissibile se:

a) è priva dei requisiti di cui al comma 2, lett. a) e b);

b) non è presentata preventivamente, all'adozione del comportamento concreto di cui al comma 1;

c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;

d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

5. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al successivo comma VII si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrono i presupposti previsti dalla legge.

6. La risposta dell'Ufficio, scritta e motivata viene pubblicata sul sito internet comunale, "amministrazione trasparente". Essa non è impugnabile ed è vincolante, con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

---

7. Qualora la risposta – inviata dal Comune con spedizione a mezzo plico raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica a mezzo P.E.C., non pervenga al contribuente entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, si intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

8. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante. Non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui al comma precedente.

## **Titolo VI            RAVVEDIMENTO OPEROSO**

### **Art. 23.    Istituto ed Ambito di Applicazione**

1. Il Ravvedimento Operoso, regolato dall'articolo 13 del D. Lgs 18/12/1997 n. 472 e s.m.i. è lo strumento con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie mediante il pagamento contestuale del tributo dovuto, degli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno e di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

2. Chi intende ravvedersi dovrà perciò versare oltre al tributo dovuto, ed agli interessi di mora, calcolati al tasso legale annuo come da art. 12 comma 16 del presente regolamento, a partire dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino al giorno di effettivo versamento, una sanzione pari:

- allo 0,10% del tributo omesso o ritardato per ciascun giorno di ritardo se il versamento è stato effettuato entro 14 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento del tributo;

- 
- all' 1,5% (un decimo del 15%) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito dal 15° al 30° giorno dalla scadenza prevista per il pagamento del tributo;
  - all'1,67% (un nono del 15%) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene entro il novantesimo giorno dalla scadenza prevista per il pagamento del tributo;
  - al 3,75% (un ottavo del 30%) , se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene dal 91° giorno all'anno dalla scadenza prevista per il pagamento del tributo

3. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo come da art. 12 comma 16 del presente regolamento con maturazione giorno per giorno.

## **Titolo VII      ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **Art. 24.      Istituzione dell'Accertamento con adesione**

1. Ai sensi dell'Art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 449 e nell'ambito della propria potestà impositiva, come prevista dall'Art. 52, Decreto Legislativo 15/12/97 n. 446, è introdotto, nei procedimenti di Accertamento dei Tributi Comunali di competenza del Comune di Venaria Reale, l'istituto dell'Accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e s.m.i.

2. In deroga alle disposizioni dell'Art. 3, c. 2 del presente Regolamento, le disposizioni di questo capo si applicano a tutti i tributi, anche se diversamente previsto dai singoli regolamenti. Le disposizioni che seguono si applicano anche alla Riscossione della Tariffa Rifiuti.

3. Per le entrate di natura patrimoniale, fatti salvi i principi dell'Ordinamento in relazione all'equità, imparzialità e correttezza dell'azione della Pubblica Amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti, nell'esercizio del potere di autotutela rientra anche quello di transigere, motivatamente, , sull'entità del credito vantato dal Comune, qualora ne ricorrano i presupposti.

---

## **Art. 25. Definizione ed Ambito di applicazione**

1. L'Accertamento con adesione è lo strumento con il quale viene definita una pendenza tributaria vantata dal Comune nei confronti del singolo o di più contribuenti coobbligati.
2. L'Accertamento con adesione avviene esclusivamente in contraddittorio con i contribuenti interessati ovvero con i loro rappresentanti qualificati (procuratore speciale o generale).
3. L'istituto riguarda tutti i tributi comunali, nell'ambito delle specifiche normative di Legge e Regolamentari.
4. Il contraddittorio instaurato con il contribuente deve avere per oggetto la commisurazione della base imponibile prevista per ciascun tributo.
5. La base imponibile, che può essere oggetto dell'Accertamento con adesione, deve avere riguardo esclusivamente a valutazioni, suscettibili di diversa interpretazione qualitativa, escludendo mere quantificazioni a carattere reale.
6. In ogni caso, e specificatamente per le quantificazioni a carattere reale, si applicano le norme in materia di autotutela per l'annullamento o per la riforma degli Accertamenti che dovessero risultare infondati od illegittimi, sulla base del motivato convincimento dell'Ufficio responsabile del tributo.

## **Art. 26. Soggetti che intervengono nel procedimento - promotori dell'azione**

1. Nell'ambito di applicazione stabilito dall'Art. 25, l'azione per la definizione può essere proposta :
  - a. **su iniziativa del Funzionario responsabile per il tributo interessato**, prima della notifica dell'Avviso di Accertamento o di rettifica, con le procedure previste al successivo Art. 27;
  - b. **su iniziativa del contribuente** che, dopo la notifica dell'Avviso di Accertamento o di rettifica, voglia far valere osservazioni sulla base imponibile accertata, secondo le procedure previste dal successivo Art. 28.
2. In caso di tributo la cui gestione delle attività di liquidazione ed accertamento è affidata a terzi, le attribuzioni dell'Ufficio sono traslate al terzo affidatario, il quale opera nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

---

## **Art. 27. Metodologia per l'iniziativa dell'ufficio**

1. L'ufficio, valuta, sulla base di criteri di diritto ed equità, la fondatezza dell'Accertamento formato, prima della notifica.
2. Nell'ambito di questa valutazione, qualora sussistano possibili diverse interpretazioni qualitative sulla stima della base imponibile afferente il tributo, sempreché questa non si basi su mere quantificazioni a carattere reale, l'Ufficio può azionare l'Istituto dell'Accertamento con Adesione.
3. A tal fine, l'Ufficio può inviare al contribuente, od a più contribuenti coobbligati, un invito a comparire, a mezzo di lettera raccomandata A/r ovvero a mezzo notifica, contenente:
  - a. l'identificazione dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione, con sommaria indicazione dei motivi di accertamento;
  - b. la data ed il luogo della convocazione per la definizione.
4. I questionari, le richieste di esibizione o trasmissione di atti o documenti nonché tutti gli strumenti previsti dalle singole leggi di imposta per l'acquisizione di dati per l'accertamento, in quanto propedeutici a questo, non sono considerati inviti ai fini del presente Regolamento.
5. L'invito a definire l'accertamento deve essere inviato a tutti gli eventuali coobbligati conosciuti dall'Ufficio; il procedimento resta valido anche con la partecipazione di uno solo di questi.
6. L'azione di invito all'accertamento con adesione non è obbligatoria per l'Ufficio, restando sempre possibile l'iniziativa del contribuente ai sensi del successivo Art. 28.
7. In ogni caso il procedimento deve essere definito non oltre il 30° giorno dall'instaurazione del contraddittorio.

## **Art. 28. Metodologia per l'iniziativa del contribuente**

1. Qualora l'Ufficio non abbia provveduto all'Invito di cui al precedente Art. 27, ed abbia notificato Avviso di Accertamento o rettifica, il Contribuente, ovvero uno dei coobbligati, può, nei termini per ricorrere, proporre, in carta libera, Istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. La notifica di eventuale ricorso, nelle forme previste dal D.Lgs. 546/92, impedisce la presentazione dell'Istanza di definizione e ove intervenuta successivamente, comporta l'automatica rinuncia al procedimento di

---

accertamento con adesione. Prima del deposito del ricorso presso la Segreteria della Commissione Tributaria, il contribuente può, comunque, formulare Istanza ai sensi del presente Articolo, previa formale rinuncia al ricorso.

3. E' sempre fatta salva la possibilità di conciliazione giudiziale, ai sensi dell'Art. 48, D.Lgs. 546/92.

4. In caso di presentazione dell'Istanza di cui al comma 1 del presente Articolo, vengono sospesi i termini per ricorrere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'Istanza stessa. Il medesimo differimento di termini opera per la riscossione del tributo accertato.

5. Entro 15 giorni dalla ricezione della istanza, l'Ufficio convoca il contribuente, anche telefonicamente o telematicamente,

6. In ogni caso il procedimento deve essere definito non oltre il 90° giorno dalla presentazione dell'istanza.

### **Art. 29. Effetti dell'Invito a comparire**

1. L'invito ai sensi dei precedenti Art. 27 e Art. 28, non comporta obbligo di presenza da parte del contribuente; la mancata partecipazione al contraddittorio, ha come conseguenza la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. In caso di accertato grave impedimento del contribuente, questi dovrà, prima della data di convocazione, chiederne il differimento, che verrà concordato con l'Ufficio in maniera da rispettare i termini previsti dagli Art. 27 e Art. 28

3. Ove il contribuente sia stato convocato su iniziativa del Comune, prima della notifica dell'accertamento, ai sensi del precedente Art. 27, la sua mancata presenza, non gli consente, dopo la notifica di Avviso di Accertamento o rettifica, di azionare la procedura di cui all'Art. 28, avendo egli preventivamente rinunciato alla possibilità di definizione dell'accertamento con adesione.

4. Le conseguenze di queste specifiche disposizioni regolamentari debbono essere chiaramente comunicate nell'Invito a comparire emesso dal Comune.

### **Art. 30. Prosecuzione del procedimento e conclusione degli adempimenti dell'Ufficio**

1. L'Ufficio redige conciso verbale cronologico, dal quale risultino:

- 
- a. adempimenti dell'Ufficio,
  - b. comunicazioni dell'Ufficio, anche telefoniche,
  - c. comunicazioni del contribuente,
  - d. ogni atto o comportamento rilevante,
  - e. eventuale mancata presentazione del contribuente, ai sensi e per gli effetti del precedente Art. 29,
  - f. eventuale infruttuoso esito del concordato.
2. Negli ultimi due casi il procedimento è concluso e l'Accertamento prosegue il suo iter, con la riscossione del tributo, se già notificato ovvero con la notifica dell'Avviso.
3. Nel caso intervenga invece adesione del contribuente, a seguito dell'instaurato contraddittorio, l'Ufficio redige in duplice, esemplare, l'Atto di Accertamento con adesione, che va sottoscritto dal contribuente (o suo procuratore) e dal Funzionario Responsabile.
4. Nell'Atto di Accertamento con adesione sono indicati:
- a. gli elementi dell'accertamento, con la precisa indicazione della base imponibile del tributo, elenco di eventuali documenti presentati rilevanti ai fini dell'accertamento nonché una succinta motivazione;
  - b. l'analitica liquidazione del tributo o maggior tributo dovuto, delle sanzioni ed interessi dovuti, in relazione alla definizione;
  - c. le modalità di pagamento.
5. Nel caso di tributo in cui la base imponibile sia oggetto di dichiarazione o denuncia da non ripetersi per ciascun anno, l'atto di accertamento con adesione ha valore anche per gli anni successivi, sempre che siano rimaste invariate le condizioni di imposizione tributaria.
6. Nel caso l'accertamento o gli accertamenti, con la medesima motivazione, riguardino più periodi di imposizione, l'atto di accertamento con adesione riguarderà tutti i periodi di imposizione accertabili, ai sensi delle singole leggi di imposta.

### **Art. 31. Pagamento delle somme dovute a seguito dell'accertamento con adesione, adempimenti del contribuente**

1. Il procedimento si perfeziona con il versamento, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme ivi indicate, con le modalità concordate, nel rispetto delle normative previste per la riscossione dalle singole leggi

---

tributarie.

2. Il mancato versamento comporta la rinuncia al procedimento di accertamento con adesione, con conseguente prosecuzione dell'iter.

3. Entro il decimo giorno dall'avvenuto versamento il contribuente consegnerà la relativa quietanza.

4. L'Ufficio rilascerà al contribuente, a seguito della consegna della citata quietanza, l'esemplare dell'Atto di Accertamento con adesione a lui destinato.

5. Anche in deroga a norme regolamentari che prevedono la riscossione di entrate tributarie esclusivamente a mezzo di Ruolo ordinario, l'adesione è perfezionata solo a mezzo di versamento diretto, nelle forme previste dal presente Regolamento Generale sulle Entrate del Comune di Venaria Reale, ovvero a mezzo di versamento su C/c postale del Comune.

6. Le somme definite a seguito di Accertamento con adesione potranno essere versate ratealmente, secondo le disposizioni di cui all'Art. 16 del presente regolamento.

7. La concessione od il diniego alla rateizzazione devono essere indicati nell'atto di accertamento con adesione, così come l'importo e la scadenza delle singole rate ed i dati relativi alla eventuale cauzione prestata.

8. La definizione del procedimento, in caso di pagamento rateale, si ha con il versamento della prima rata.

### **Art. 32. Conseguenze della definizione**

1. Il pagamento delle somme dovute, in unica soluzione ovvero della prima rata, conclude il procedimento e rende l'accertamento con adesione definitivo.

2. L'accertamento con adesione non è sottoponibile a ricorso, non è integrabile né modificabile dall'Ufficio.

3. In ogni caso l'Ufficio, qualora venga a conoscenza di fatti, atti o motivi non conosciuti al momento della definizione, può comunque procedere ad accertamenti integrativi, per sopravvenuto accertamento di nuova materia imponibile, non conosciuta al momento della definizione del procedimento.

4. In tal caso, il nuovo Accertamento, adeguatamente motivato, dovrà fare menzione del procedimento di adesione precedentemente concluso.

5. Ove l'adesione sia intervenuta a seguito di notifica di Avviso di

---

Accertamento, ai sensi del precedente Art. 29, l'Atto di Accertamento con adesione sostituisce in tutto e per tutto il precedente Avviso notificato.

### **Art. 33. Effetti sanzionatori del procedimento**

1. E' fatto salvo quanto previsto

- a. dall'Art. 23, c. 3, dall'Art. 53, c. 3 dall'Art. 76, c. 3, D.Lgs. 507/93, come modificati dall'Art. 12, Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 473,
- b. dall'Art. 14, c. 4, D.Lgs. 504/92, come modificato dall'Art. 14, D.Lgs. 473/97,

affidenti la definizione automatica in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, di Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche, di Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, di Imposta Comunale sugli immobili e I.U.C. ( Imposta Unica Comunale).

2. A seguito di perfezionamento dell'Atto di Accertamento con adesione, le sanzioni previste per le violazioni che hanno motivato l'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto per Legge.

3. La predetta riduzione ha luogo solo se il procedimento di Accertamento con adesione ha comportato la ridefinizione, in contraddittorio, dell'originaria base imponibile calcolata dall'Ufficio.

4. La riduzione non si applica in caso di mancato perfezionamento dell'adesione ovvero in caso di adesione per mera quiescenza in sede di contraddittorio (esplicandosi, in tal caso, gli effetti delle singole leggi di imposta sopra richiamate), né per procedimenti di irrogazione di sanzioni per "violazioni formali" o per carenza nelle risposte alle richieste formulate dall'Ufficio, ai fini dell'Accertamento, come definite dalle singole leggi di imposta, né per eventuali omessi o parziali pagamenti di imposte e tasse dovute.

## **Titolo VIII RECLAMO E MEDIAZIONE**

### **Art. 34. Definizione ed ambito di applicazione**

Per le controversie tributarie di valore non superiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, per la disciplina dei quali si richiama per intero il disposto del D.Lgs. 546/1992 art. 17 bis e seguenti, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156

---

## **Titolo IX    ACCOLLO DEL DEBITO TRIBUTARIO**

### **Art. 35.    Definizione ed ambito di applicazione**

1. E' consentito l'accollo del debito tributario altrui, cioè l'assunzione dell'obbligo del debitore originario (accollato) da parte di un terzo (accollante).

2. L'accollo non libera il debitore originario, che rimane obbligato in solido con l'accollante nei confronti dell'Amministrazione. L'Amministrazione può chiedere l'adempimento indifferentemente all'accollante ed all'accollato.

3. L'accollo deve essere comunicato al Dirigente responsabile dell'entrata, unitamente alla presentazione della polizza fidejussoria richiesta in caso di rientro rateale, come previsto dall'art. 16 del presente Regolamento.

4. La comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- i dati identificativi e l'indicazione del luogo presso il quale dovranno effettuarsi le comunicazioni;

- la posizione contributiva interessata;

- **la copia autentica** del contratto di accollo;

- la sottoscrizione dell'accollante e dell'accollato;

5. E' fatto divieto di accollo nel caso in cui i tributi sono dovuti da soggetti sottoposti a procedure concorsuali o fallimentari.

## **Titolo X            DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 36.    Entrata in vigore – norme di rinvio**

1. Il presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni dell'Art. 52, Decreto Legislativo 23/12/1997, n. 446, entra in vigore nei termini previsti dal D.Lgs. 267/2000, per i regolamenti comunali.

2. Le disposizioni dei singoli regolamenti del comune debbono essere

---

coordinate con quanto previsto nel presente regolamento e, ove in contrasto, debbono intendersi abrogate.

3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regionali.